



SENT. N. 68/2023
P.U. N. 68/2023
CRON. N. 2396/2023
REP. N. 71/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

RG 29/2023 LIQ. CONTR. - MEDEA AL.
RG 30/2023 LIQ. CONTR. - MEDEA AN.
RG 31/2023 LIQ. CONTR. - FAVERO M.
RG 32/2023 LIQ. CONTR. - MEDEA P.
RG 33/2023 LIQ. CONTR. - MEDEA E.

PROC. UNIT. 68/2023

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 68-1/2023 per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni presentato da:

- Alberto Medea nato a Conegliano (TV) il giorno 29/11/1976 (C.F.: MDELRT76S29C957P) residente in 31032, Casale sul Sile (TV), Via G. Matteotti, n.26 int.4;
- Annamaria Medea nata a Conegliano (TV) il giorno 01/04/1982 (C.F. MDENMR82D41C957Z), residente in 31010, Casier (TV), Via Peschiere n.77;
- Elisa Medea nata a Conegliano (TV) il giorno 04/06/1985, (C.F.: MDELSE85H44C957A), residente a 31010, Casier (TV) Piazza San Pio X n.27;



- Piergianni Medea nato a Conegliano (TV) il giorno 02/11/1972, (C.F. MDEPGN72S02C957Y), residente a (31020) Villorba (TV), Via Serenissima Repubblica n. 12;
 - Maria Favero nata a Montebelluna (TV) il giorno 24/08/1951, (C.F.: FVRMRA51M64F443E) residente a Casier (TV) in Piazza San Pio X n.27,
- tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli
Avv.ti Enrico Cenedese ed Enzo D'Isanto;

presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- i ricorrenti sono tutti residenti in Provincia di Treviso;
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- si tratta di procedura familiare ai sensi dell'art. 66.1 CCI avendo l'indebitamento dei ricorrenti un'origine comune;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- i debitori sono in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di circa E. 1.274.812,00 a fronte di un attivo stimato di circa E. 92.330,44 (derivate da quote di reddito, liquidazione di beni mobili e immobili);
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;
- i ricorrenti hanno fornito chiarimenti in ordine alla transazione con Mat Service Srl e sull'esclusione dalla liquidazione della vettura tg. EL474YT



immatricolata nel 2012 del valore di circa E. 5.000,00 ed utilizzata per recarsi al lavoro;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di

- **Alberto Medea** nato a Conegliano (TV) il giorno 29/11/1976 (C.F.: MDELRT76S29C957P) residente in 31032, Casale sul Sile (TV), Via G. Matteotti, n.26 int.4;
- **Annamaria Medea** nata a Conegliano (TV) il giorno 01/04/1982 (C.F. MDENMR82D41C957Z), residente in 31010, Casier (TV), Via Peschiere n.77;
- **Elisa Medea** nata a Conegliano (TV) il giorno 04/06/1985, (C.F.: MDELSE85H44C957A), residente a 31010, Casier (TV) Piazza San Pio X n.27;
- **Piergianni Medea** nato a Conegliano (TV) il giorno 02/11/1972, (C.F. MDEPGN72S02C957Y), residente a (31020) Villorba (TV), Via Serenissima Repubblica n. 12;
- **Maria Favero** nata a Montebelluna (TV) il giorno 24/08/1951, (C.F.: FVRMRA51M64F443E) residente a Casier (TV) in Piazza San Pio X n.27;

NOMINA

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

NOMINA



Liquidatore l'OCC, che ha prestato assistenza al debitore, nella persona del dott. Gianluigi Vergari

ORDINA

ai debitori il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 60 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

DISPONE

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenziato:

- che a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la



liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge;

- che il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;
- che, pur trattandosi di procedura familiare, le masse attive e passive rimangono distinte come prescritto dall'art. 66.3 CCI;
- che la vettura tg. EL474YT intestata a Medea Alberto deve essere esclusa dalla liquidazione in quanto utilizzata per recarsi al lavoro e di valore contenuto;
- che nella liquidazione controllata a norma dell'art. 282 comma 2 CCI, diversamente da quanto previsto nella liquidazione giudiziale dall'art. 279 CCI, la dichiarazione di esdebitazione deve essere pronunciata d'ufficio decorso il termine di 3 anni dalla sua apertura, previa verifica delle condizioni di cui all'art. 282 CCI;
- il Liquidatore dovrà attenersi alle disposizioni che seguono per consentire la tempestiva emanazione del decreto e il previsto contraddittorio con i creditori in ordine alla condizioni che legittimano la dichiarazione di esdebitazione;

DISPONE

che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, fissando il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni.



Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al
Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni
oggetto di liquidazione

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 27/04/2023

Il Presidente est.

Bruno Casciarri

Depositata in cancelleria

il

Il Funzionario Giudiziario
Antonina Anselmo

